



COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:00, in Susegana nella Sala Consiliare della Sede municipale, a seguito di convocazione del Sindaco n. 6972 in data 21.4.2010, regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio comunale, sotto la presidenza del Sindaco arch. Gianni Montesel e con la partecipazione del Segretario generale dott.ssa Ginetta Salvador.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

1	MONTESEL GIANNI	SI	
2	COLLADELLO MARIO		NO
3	SCARPA VINCENZA	SI	
4	BORTOLUZZI RUDY	SI	
5	CENEDESE UMBERTO	SI	
6	PETTENO' ALESSANDRO	SI	
7	BARDIN MATTEO	SI	
8	BARDIN RENATO	SI	
9	CENEDESE FEDERICO		NO
10	FOLTRAN MATTEO	SI	
11	DEL PIN ALESSANDRA	SI	
12	DA RONCH LORIS	SI	
13	CESCA SERGIO	SI	
14	CHIESURIN DANIELE	SI	
15	ZUCCOLOTTO ANDREA	SI	
16	ZUCCOLOTTO STEFANO		NO
17	BATTISTELLA MORRIS	SI	
18	TOMASELLI LORENZO		NO
19	DE ZAN ACHILLE	SI	
20	BOREAN ALESSANDRO	SI	
21	DE STEFANI GIANNI	SI	

PRESENTI 17 ASSENTI 4

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno arch. Sergio Vendrame.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri Da Ronch Loris e Cesca Sergio.

Invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li,

Il Messo Comunale

Renato Vazzoler

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che segue registrata su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

premessato:

- **che** la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 8, comma 10, lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 39), nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- **che** tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- **che** l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000, n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;
- **che** l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- **che** l'art. 2, comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'art. 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; il successivo comma 13 ha previsto inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ancorchè nelle medesime frazioni fosse ubicata la casa comunale;

dato atto che il Comune di Susegana, come risulta dall'elenco allegato al succitato D.P.R. 412/93, ricade nella zona climatica "E";

richiamata:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 dell'8/5/2001 con la quale sono state individuate le zone del territorio comunale non metanizzate ricadenti nelle zone climatiche "E", ai sensi della normativa sopra richiamata;
- la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27/2/2003, con la quale sono state aggiornate tali zone con l'inserimento delle nuove condotte di gas metano nel frattempo realizzate;

rilevato:

- **che** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- **che** tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009, prot.n. 178604, precisando che a partire dalla data del 1° gennaio 2010 sarebbe venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previste dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448;
- **che** tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica "E", estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica "E", parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

considerato:

- **che** la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203, che ha prorogato tale ampliamento per l'anno 2009, non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010;
- **che**, pertanto, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998, è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica “E”, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come “...porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;
- **che** con nota prot.n. 5961 del 15.1.2010 l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella legge finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ove è ubicata la casa comunale, stabiliva quanto segue: “i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato ove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”;
- **che** da ultimo con nota prot.n. 41017 del 12.4.2010 l'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente e definitivamente chiarito quanto già interpretato con le precedenti note sopra richiamate;

atteso che alla luce di quanto sopra esposto l'ufficio urbanistica-edilizia privata ha provveduto all'aggiornamento delle planimetrie che individuano le zone cosiddette “non metanizzate”, individuando il centro abitato dove si trova la casa comunale che non può più avvantaggiarsi delle agevolazioni fiscali in argomento;

viste le seguenti planimetrie, in atti della presente deliberazione:

- Tav. 1 – intero territorio comunale
- Tav. 2 – Susegana e Crevada
- Tav. 3 – Ponte della Priula
- Tav. 4 – Colfosco
- Tav. 5 – Collalto

dato atto:

- **che** in esse sono riportate le zone del Comune di Susegana “non metanizzate”, al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, e all'esterno della fascia di 20 metri per parte dall'asse delle condotte di metano;
- **che** lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti;

visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area IV in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti:	17
votanti:	17
astenuti:	0
favorevoli:	17
contrari:	0

DELIBERA

1. **di approvare** le planimetrie di seguito elencate, in atti della presente deliberazione, riportanti le frazioni/zone non metanizzate del Comune di Susegana:
 - Tav. 1 – intero territorio comunale
 - Tav. 2 – Susegana e Crevada
 - Tav. 3 – Ponte della Priula
 - Tav. 4 – Colfosco
 - Tav. 5 – Collalto

2. **di dare atto** che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, hanno diritto al beneficio fiscale sul prezzo del gasolio o gpl usati come combustibile per il riscaldamento i cittadini residenti nelle zone non metanizzate ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, come evidenziato nelle planimetrie sopra elencate, con la seguente ulteriore precisazione: non hanno diritto di usufruire di tale beneficio i proprietari di unità immobiliari con l'accesso entro la fascia di ml. 20, per parte, dalle condotte del metano;
3. **di comunicare** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicizzata attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune, per consentire ai cittadini aventi diritto di usufruire del beneficio di riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267

Susegana, 22/04/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV
Eddy Dall'Anese

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.

Trascrizione interventi

SINDACO: La finanziaria, dovrei leggere il testo così sarebbe molto chiaro, meglio di no perché La finanziaria ha imposto che fossero rideterminate le zone all'interno di cui venivano concesse le agevolazioni fiscali agli utenti che non usufruiscono del servizio a rete. Come avete visto c'è la cartografia che è stata richiesta e ci sono i punti fondamentali che individuano nel comune capoluogo e nelle frazioni, ma soprattutto che individuano che all'esterno della fascia di 20 metri per parte dell'asse delle condotte di metano tutti possono, tutti quelli che sono al di fuori di questa distanza possono richiedere le agevolazioni previste dalla legge finanziaria. Questo in sostanza non è il vecchio sistema che si aveva prima che erano le zone non servite, il comune dichiarava: "Questa è una zona non servita". Anche chi è in zona servita ma è più lontano di 20 metri, dunque non ha proceduto all'allacciamento, può avere le agevolazioni fiscali. Dunque questo indubbiamente è un provvedimento che è andato a favore di tutti gli utenti. Se ci sono domande per quanto conosciamo ma è un regolamento che tra l'altro arriva dal Ministero, dall'Ufficio delle Dogane che lo gestisce, dall'Agenzia delle Dogane.

CONS. BOREAN: Volevo capire meglio il passaggio della zona ubicata nella casa comunale. Cioè questo qui probabilmente mi ha tratto in inganno volevo un chiarimento: perché viene citata questa zona qui e come si comporta questa zona qui, perché mi sembra di capire che questa precisazione sia stata fatta proprio per sciogliere un problema che non era sufficientemente chiarito nella normativa precedente, da quel poco che ho letto.

SINDACO: Il Segretario sa molto più di me su questo perché...; è stato indicato nella casa comunale sicuramente perché è stata una richiesta specifica degli uffici competenti che andava forse a risolvere una deficienza del provvedimento normativo e individuando la casa comunale come la zona maggiormente servita, il centro del servizio, automaticamente estendeva a tutto il territorio comunale la possibilità di accedere al servizio. Prendila per buona, è così insomma.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gianni Montesel

IL SEGRETARIO GENERALE
Ginetta Salvador

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data ____

Segretario Generale
Ginetta Salvador
